

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 18 settembre 2013

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. 16)

La Commissione,

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato sulla base delle previsioni degli articoli 1, 2 e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), che consentono l'adozione di decreti correttivi dei decreti legislativi di attuazione di direttive;

tenuto conto che il testo dello schema di decreto legislativo presentato alle Camere è quello oggetto della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2013, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- sia soppresso l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), al fine di confermare in tre anni la durata della validità della licenza di esportazione di armi, come attualmente previsto, dal momento che la durata di un anno imporrebbe ai soggetti esportatori un aggravio di oneri amministrativi difficilmente compatibile con la tempistica delle operazioni di esportazione, ma anche perché nella disposizione di delega (articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88) non si scorge alcuna norma che autorizzi, anche implicitamente, l'esercizio della delega in materia di esportazione di armi civili, cosicché la norma appare in violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

- sia soppressa la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1, che introduce la disciplina di dettaglio della licenza per la gestione dei poligoni privati, prevista dall'articolo 57 del TULPS, ritenuta non sufficiente - anche in relazione a quanto rappresentato dall'Associazione dei poligoni privati - a garantire le diversificate e complesse esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica che necessariamente presiedono alla gestione di tali attività. Appare, invece, più congrua ed esaustiva la scelta di rimandare detta disciplina all'emanazione del regolamento, già previsto dall'ultimo comma dell'articolo 57 attualmente in vigore, che va adottato entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, tenuto conto della esigenza di introdurre urgentemente una disciplina allo stato mancante. Tale provvedimento dovrà tenere conto dello schema di regolamento già concertato tra l'Associazione dei poligoni privati, l'Associazione nazionale produttori armi e munizioni, Assoarmieri, il Consorzio nazionale armaioli, la Federazione italiana tiro a volo, la Federazione italiana tiro dinamico e sportivo e la Federazione italiana tiro a lunga distanza e i competenti uffici del Ministero dell'interno, garantendo, nel rispetto delle esigenze di tutela di sicurezza e di

^^

On. Dario FRANCESCHINI
Ministro per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento delle attività di Governo
ROMA

incolumità pubblica, la libertà di accesso al mercato e pari diritti rispetto ad altri soggetti di diritto privato già operanti;

- sia introdotta una disciplina più dettagliata degli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili (*paintball*), chiarendo che al di sotto di una determinata soglia di energia cinetica detti strumenti non rappresentano armi (e quindi eventualmente collocando la relativa disciplina nell'articolo 2, che reca le modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente le armi comuni da sparo), e disciplinando anche le fattispecie dell'acquisto, della detenzione, del porto, del trasporto e dell'utilizzo di detti strumenti. Corrispondentemente andrebbe soppressa la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*). Occorre tuttavia identificare con chiarezza la disposizione della legge delega che autorizzi l'adozione della disciplina di oggetti che non sono armi da fuoco e, per espressa previsione della norma proposta, non costituiscono neppure armi, bensì strumenti di uso ludico. La direttiva 2008/51/CE e la legge di delega fanno invece esclusivo riferimento alle armi da fuoco e relative munizioni;

- sia soppresso l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che fa riferimento alla procedura per il rilascio della certificazione d'idoneità al maneggio delle armi, che dovrà formare oggetto di un intervento di carattere semplificatorio per garantire pari opportunità di accesso, nella gestione delle attività di rilascio della certificazione, a tutti i soggetti di diritto privato operanti sul mercato;

- all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), numero 1, sia soppresso l'inciso: "di durata non superiore ad un anno" e, conseguentemente, venga meno la disciplina connessa al rinnovo della licenza alla scadenza dell'anno. Ciò appare necessario al fine di rimuovere disposizioni contrarie alla disciplina comunitaria, e in particolare al Regolamento 258/2012, che entrerà in vigore il 1° ottobre prossimo;

- sia soppressa la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2, facendo così rivivere la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, che demanda a uno o più decreti del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità di custodia delle armi, anche in relazione al numero di armi detenute, ivi compresi sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva da adottare in tempi brevi per fornire ai detentori di armi indicazioni chiare circa le modalità di detenzione e custodia, anche in considerazione del fatto che l'omessa custodia di armi è già sanzionata penalmente;

- all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sia specificato che il riconoscimento - da parte del Banco nazionale di prova - della qualifica di arma sportiva avvenga nel rispetto delle norme procedurali dettate dalla legge n. 241 del 1990, al fine di garantire tempi certi nell'interesse degli operatori del settore; inoltre, è necessario specificare che il parere da acquisire è anche quello delle federazioni sportive associate al CONI, oltre che di quelle affiliate, garantendo uguale diritto anche alle associazioni che praticano attività sportive con armi diverse rispetto a quelle utilizzate nelle discipline olimpiche;

- con riferimento alla previsione dell'obbligo, per i detentori di armi, di presentare *una tantum*, entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione, il certificato medico che attesti l'idoneità al possesso delle armi, la disposizione sia riformulata - ed eventualmente ricollocata nell'articolo 6 dello schema di decreto, che reca le disposizioni finali - con l'attribuzione, a tutela dei detentori di armi, di un termine più ampio per la produzione del certificato e comunque con il riconoscimento di una presentazione in sanatoria a seguito della diffida dell'amministrazione;

- sia introdotta, nel medesimo articolo 6, una disposizione che - al fine di salvaguardare posizioni già acquisite - garantisca il permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l'importazione, la detenzione, l'acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110,

e con le seguenti osservazioni:

- nelle premesse, si valuti l'opportunità di richiamare, tra le fonti normative, la legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina le operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione dei materiali di armamento che rimangono assoggettate alla disciplina vigente ad essi applicabile e quindi sono sottratte alle norme introdotte dal decreto legislativo in esame;

- all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, relativo all'attività di intermediazione di armi, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione eliminando le prescrizioni superflue già desumibili dalla legislazione vigente, in particolare l'obbligo del mandante di redigere un resoconto sugli ordini effettuati dai rappresentanti, che riprodurrebbe inutilmente quanto già riportato sui registri degli operatori autorizzati;

- all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), appare necessario modificare la previsione al solo fine di chiarire che la trasmissione per via telematica alla questura competente per territorio della denuncia prevista dall'articolo 38 del TULPS è una delle modalità consentite. La disposizione sembra comunque ultronea, dovendosi in ogni caso applicare le norme sulla documentazione amministrativa telematica contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel Codice dell'Amministrazione Digitale, a cui dovrebbe farsi opportuno riferimento;

- all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), considerato che si tratta di provvedimenti ablatori (ritiro cautelare delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne) - appare comunque necessario riformulare la disposizione, chiarendo che la procedura ivi prevista deve attivarsi nei soli casi d'urgenza e disciplinando in dettaglio le fasi ed i tempi della medesima. Non sembra tuttavia che, nella legge di delega, sia presente una norma che autorizzi, anche implicitamente, la riformulazione del potere di cui all'articolo 39 del TULPS;

- all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 1, si valuti l'introduzione anche delle armi antiche tra quelle per le quali non trova applicazione il limite numerico dei colpi, tenuto conto che l'adeguamento alla prescrizione ne pregiudicherebbe il valore storico; valuti il Governo, inoltre, in una prospettiva organica e sistematica, tutte le problematiche sottese alla disposizione in esame, in riferimento e in coerenza alla direttiva europea;

- all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), sembra preferibile sostituire la parola "uso" con la parola "finalità", allo scopo di ricomprendere anche discipline sportive non olimpiche e ad evitare possibili equivoci rispetto alla qualifica dell'arma attribuita da parte del Banco nazionale di prova;

- all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), numero 3, è da correggere l'erroneo riferimento al quarto comma dell'articolo 16 della legge n. 110 del 1975, in quanto le modifiche introdotte da tale disposizione sono da intendersi al quinto comma del citato articolo 16;

- valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 4, comma 1, che modifica la disciplina transitoria recata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 204 del 2010, integrandolo con il riferimento al provvedimento attuativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 57 del TULPS.

Estensore del parere
Sen. MIGLIAVACCA